CAMERA DEI DEPUTATI N. 2799-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **AZZARO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

nella seduta del 26 febbraio 1974

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972

Presentata alla Presidenza il 4 luglio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel novembre 1972 ad Abidjan 13 paesi hanno sottoscritto la costituzione di un Fondo africano di sviluppo con capitale iniziale di unità di conto 90.659.050.

Scopo del fondo (articolo 2 dell'Accordo) è quello di aiutare la Banca africana di sviluppo (ove è incorporato) « a contribuire il più efficacemente possibile, allo sviluppo economico e sociale dei membri della Banca ed a promuovere la cooperazione (ivi compresa la cooperazione regionale o sub-regionale) ed il commercio internazionale particolarmente fra i suoi membri ».

Il Fondo potrà concedere prestiti a condizioni più favorevoli di quelle praticate dalla Banca africana di sviluppo, fornire assistenza

tecnica, partecipare a finanziamenti, in cooperazione con organizzazioni internazionali e Stati.

Il Fondo prima di concedere prestiti, attraverso la forma di finanziamenti a singoli progetti di sviluppo o attraverso aperture di crediti a banche locali di sviluppo o ad altre idonee istituzioni, dovrà accertare: l'esistenza di idonee garanzie e che il richiedente non possa far fronte alla realizzazione del progetto con risorse proprie.

I criteri per la concessione dei prestiti sono demandati alla valutazione degli organi del Fondo e sono solamente vincolati in modo elastico alle condizioni economiche dei paesi beneficiari e al tipo di programma da finanziare.

Il Fondo potrà fornire direttamente assistenza tecnica o indirettamente attraverso il ricorso ai paesi partecipanti. Nel secondo caso le risorse finanziare di cui i paesi si avvalgono, in conseguenza del prestito ottenuto, dovranno essere usate esclusivamente per procurarsi beni e servizi prodotti nel paese che avrà messo a disposizione le risorse.

Il prestito sarà erogato a mano a mano che procederanno i lavori di esecuzione del progetto finanziato mentre il Fondo prevede di attrezzarsi di un organo che eserciterà il controllo *a posteriori* su tutti i progetti finanziari.

Il contributo italiano al capitale del Fondo africano di sviluppo ammonta a 10 milioni di dollari da erogare in tre quote annuali a partire dall'esercizio 1973, così ripartite: esercizio 1973 $ 3 milioni, esercizio 1974 $ 3 milioni, esercizio 1975 $ 4 milioni.

I pareri pervenuti dalle altre Commissioni permanenti sono favorevoli.

La Commissione ha ritenuto superata la situazione del Fondo creato per un più accelerato sviluppo economico dei paesi africani, date anche le nuove condizioni economiche in cui son venuti a trovarsi specialmente i paesi africani più poveri in conseguenza anche della nuova situazione energetica, e ritiene necessaria una rimeditazione sull'intero rapporto fra Europa, e quindi l'Italia, ed Africa che tenga conto degli sviluppi non omogenei verificatisi in Africa ove alcuni paesi sono vicini ad un autonomo e definitivo decollo economico mentre altri ne sono ancora lontani.

Il gruppo parlamentare comunista si è astenuto nella votazione del provvedimento.

AZZARO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 56 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'Annesso *A* dell'Accordo, è di 10 milioni di unità di conto pari a 10 milioni di

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

dollari USA, versabili in tre annualità, rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975.

ART. 4.

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale del Fondo africano di sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad aprire presso la Banca d'Italia apposito conto corrente infruttifero intestato al Fondo africano di sviluppo medesimo. La Banca d'Italia, per quanto concerne le operazioni afferenti al predetto conto corrente, ed il Fondo africano di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 2, comunicheranno con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dell'Accordo medesimo.

ART. 5.

All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.890 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.